

Originale



COMUNE DI MOIMACCO

Provincia di Udine

N. 2011 / 00076 del Reg. Delib.

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Provvedimento di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica della variante n. 21 al P.R.G.C. - art. 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Luca t.i.m. RAILZ

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Nicolò D'AVOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio il 14/12/2011 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al 29/12/2011

Addì 14/12/2011

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
Franca BASSETTI

La presente deliberazione viene comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi di legge.

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventa esecutiva dal 13/12/2011.

Addì 14/12/2011

IL RESPONSABILE
DELL'ESECUTIVITA'
Franca BASSETTI

L'anno 2011, il giorno 13 del mese di dicembre alle ore 13.00, nella sala comunale, si é riunita la Giunta Comunale.

Intervengono i signori:

Manolo p.i. SICCO	SINDACO	assente
Luca t.i.m. RAILZ	ASSESSORE-VICESINDACO	presente
Franco arch. GIORDANI	ASSESSORE	presente
Tecla dott.ssa PONTONI	ASSESSORE	presente
Denis p.m. GUIZZO	ASSESSORE	presente

Partecipa il Segretario Comunale dott. Nicolò D'AVOLA.

CONSTATATO il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.

Luca t.i.m. RAILZ in qualità di ASSESSORE-VICESINDACO ed espone gli oggetti iscritti nell'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

VISTA la proposta di deliberazione di pari oggetto;
VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267
VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale;

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 30.03.2011 è stata adottata la Variante n.21 al PRGC;
- che la legislazione vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica è costituita dalla Direttiva comunitaria 2001/42/CE del 27.06.2001, dal D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 come modificato in ultimo dal D.Lgs. 29.06.2010, n. 128, e dalla L.R. 05.12.2008 n. 16;
- che ai sensi della direttiva comunitaria 2001/42 CE, ovvero del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, così come modificato dal D.Lgs 128/2010, la Valutazione ambientale strategica riguarda i Piani e Programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
- che ai sensi dell'art. 11 co 3, la fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del Piano o del Programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti Piani e Programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione;
- che la documentazione costituente la variante è comprensiva del documento "Rapporto Preliminare" redatto con i contenuti dell'Allegato I della nuova parte seconda del D.Lgs 152/06;
- che nella delibera di adozione della Variante sono stati individuati i soggetti con competenze ambientali al fine di avviare le consultazioni di cui all'art. 12 co.2 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

VISTO:

- che a seguito del periodo di consultazione dei soggetti con competenza ambientali, sono pervenuti i pareri dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale risorse naturali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia risorse ittiche e biodiversità;
- che l'ARPA con propria nota dd. 07.07.2011 prot 5859/2011/DS/74 ha comunicato il seguente parere: **"non assoggettabilità alla procedura di Valutazione ambientale strategica"** della variante n. 21 (Revisione dei vincoli e altro) del Comune di Moimacco;
- che l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" con propria nota dd. 20.07.2011 prot 56890/DD4 ha comunicato di **"non ritenere la variante assoggettabile a VAS"**
- che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale risorse naturali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia risorse ittiche e biodiversità, con nota dd. 01.06.2011 prot. SCPA/8.6/35672 ha comunicato la **"non necessaria l'attivazione della valutazione di incidenza di cui al D.P.R. 357/97"**;

CONSIDERATO:

- che nel "Rapporto Preliminare - VAS", predisposto secondo i criteri di cui all'allegato I del D.Lgs 152/06, si conclude che non è necessario sottoporre la Variante alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- che durante il periodo di deposito del Piano non sono state presentate osservazioni al "Rapporto preliminare" da parte del pubblico interessato dagli effetti ambientali derivanti dall'approvazione della Variante;
- che il documento "Esiti consultazione e pareri" redatto dall'arch. Emma Taverna, fornisce un contributo tecnico nel merito degli esiti delle consultazioni e dei pareri, ed al fine dell'emissione del provvedimento di verifica" conclude che la variante sia da escludere dall'attivazione della procedura di VAS di cui agli art. 13-18 del D.Lgs 152/2006;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge

DELIBERA

- 1) di condividere e fare propri i contenuti della relazione di verifica VAS relativa agli effettivi significativi sull'ambiente contenuta negli elaborati della variante n. 21 al vigente Piano regolatore generale comunale e del documento "Esiti consultazione e pareri";
- 2) di stabilire, condividendo i pareri espressi dai soggetti con competenze ambientali, in considerazione della scarsa significatività dei contenuti della Variante in esame sotto il profilo degli effetti ambientali, l'esclusione della variante stessa dalla valutazione ambientale strategica;
- 3) di stabilire altresì che il provvedimento di esclusione di cui al punto precedente diverrà efficace solo contestualmente alla formale condivisione da parte dell'autorità procedente, condivisione che si intenderà sancita con l'atto di approvazione in sede di Consiglio Comunale della variante n. 21 al PRGC;
- 4) di dare atto che il conferimento di efficacia al provvedimento di esclusione di cui al soprastante punto 2, in sede di approvazione della Variante si adempie nella sostanza al disposto dell'articolo 12, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, che subordina l'emissione del provvedimento stesso al fatto di "sentire" l'autorità procedente: in tal modo, infatti, nel provvedimento di esclusione convergono le valutazioni dei due organi nell'ambito delle loro competenze;
- 5) di stabilire che il risultato della verifica di assoggettabilità come sopra espletato venga reso noto mediante pubblicazione sul sito web comunale della presente deliberazione giunta ad avvenuta esecutività della stessa;

INDI, con votazione separata, all'unanimità

DELIBERA

- 1) dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17, comma 12 lettera a) della L.R. 24.5.2004, n. 17.